

STATUTO

Articolo 1. DENOMINAZIONE

L'associazione ha denominazione: ASSPECT , Associazione per la Promozione della Cultura Tecnica.

Articolo 2. OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di riaffermare il valore primario della CULTURA TECNICA, promuoverne il riconoscimento e la diffusione e opererà in particolare per

- diffondere tra gli studenti delle scuole secondarie l'interesse per le discipline tecnico-scientifiche;
- facilitare l'inserimento nel mondo dell'industria dei tecnici neolaureati e neo diplomati;
- migliorare l'interscambio tra il sistema delle Università dell'Emilia-Romagna e quello della Industria, in relazione alle specificità del contesto.

Articolo 3. SEDE

L'associazione ha sede in Casalecchio di Reno (Bologna) in via Cavour,1

La sede potrà essere trasferita su delibera del Comitato Direttivo

Articolo 4. DURATA

L'Associazione è duratura sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata su deliberazione del Comitato Direttivo.

Articolo 5. FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea dei soci, salvo quanto stabilito all'art. 8 per la quota di iscrizione iniziale.

Il fondo comune dell'Associazione è altresì costituito dai contributi e donazioni da chiunque effettuati per sostenere l'attività dell'Associazione, nonché da proventi provenienti da qualsiasi lecita fonte.

Articolo 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere Segretario;
- il Revisore.

Articolo 7. SOCI FONDATORI, ASSOCIATI

Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e gli Associati, cioè tutti coloro che, avendo fatto domanda di entrare nell'Associazione, abbiano ottenuto il formale benestare del Comitato Direttivo.

La qualità di socio cessa con il decesso della persona, con l'estinzione dell'Associazione, con il recesso o con l'esclusione.

Articolo 8. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il contributo associativo è determinato per la prima iscrizione in € 200,00 per i soci Fondatori ed in € 80,00 per gli altri soci. Successivamente sarà determinato con delibera dell'Assemblea dei soci in occasione della approvazione del bilancio annuale.

I contributi associativi sono comunque a fondo perduto, non sono trasmissibili né rivalutabili, né ripetibili nemmeno in caso di decesso, recesso, estinzione dell'Associazione o esclusione da essa.

Il versamento del contributo associativo, oltre al diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione secondo le norme statutarie, non genera altri diritti né quote di partecipazione trasmissibili a titolo

gratuito od oneroso.

Il socio che intende recedere dall'Associazione ne dà comunicazione scritta al Comitato Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa anche dopo due solleciti scritti del Tesoriere Segretario, comporta di diritto l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 9. ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta la generalità dei soci e decide sulle materie riservate dalla Legge o da questo statuto, nonché sugli argomenti che il Comitato Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo di quelli iscritti con diritto di voto sottopongono alla sua approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel relativo libro dei soci e che non siano in mora nell'esecuzione dei conferimenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non sia membro del Comitato Direttivo o Revisore dell'Associazione

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. la nomina, la revoca e la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo;
- c. la nomina del Tesoriere segretario;
- d. la nomina del Revisore;
- e. Ogni altro argomento non di competenza del Comitato Direttivo.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto e per corrispondenza.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo;
- b. lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Nel caso di voto per consultazione scritta o per corrispondenza l'assemblea è validamente costituita con il voto favorevole di più della metà dei soci aventi diritto al voto.

Assemblea degli Associati

L'assemblea è convocata dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'argomento da trattare, con la presenza in proprio o per delega di tanti soci rappresentanti più della metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con lo stesso quorum.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro dei soci.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare.

Articolo 10. COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si compone di 3 membri scelti, per il primo triennio, tra i soci fondatori (e costituenti). Successivamente i membri del Comitato Direttivo potranno essere scelti tra tutti i soci.

Tutti i consiglieri devono comunque essere soci con diritto di voto.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di tempo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore se nominato. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri elettivi, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Venendo a mancare i consiglieri cooptati dal Comitato Direttivo, essi sono sostituiti mediante nuova designazione. I consiglieri eletti o designati in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 11. POTERI DI GESTIONE

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporre ai soci il compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere che, comunque, non è da ritenersi vincolante.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle proprie riunioni alcuni soci per discutere temi coerenti con le loro particolari esperienze/competenze.

Il Comitato Direttivo delibera:

- sull'ammissione di nuovi associati che ne facciano domanda;
- sull'esclusione degli associati non in regola con il versamento delle quote ;
- sulle iniziative socio culturali ritenute utili o opportune per il raggiungimento dello scopo associativo;
- sul progetto di bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Articolo 12. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO.

Il Comitato si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Associazione o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure dal Revisore.

La convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno lavorativo.

Le riunioni di Comitato sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Componente designato dal Comitato stesso.

Il Tesoriere Segretario Generale e' anche Segretario del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento il Comitato Direttivo nomina il Segretario della riunione.

Il Comitato può radunarsi per videoconferenza o teleconferenza , a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione.

Articolo 13. IL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato Direttivo e il Vice Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente o il Vice Presidente, in caso di assenza del primo, danno esecuzione alle decisioni del Comitato e danno impulso all'attività dell'Associazione.

Articolo 14. IL TESORIERE SEGRETARIO

Il Tesoriere Segretario attende alla gestione amministrativa dell'Associazione nonché all'istruttoria di tutti gli atti che devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione, ne redige i verbali e li trascrive sui corrispondenti libri.

Articolo 16. IL REVISORE

L'Assemblea può nominare un Revisore e un supplente che gli subentri in caso di dimissioni o in caso del suo venir meno.

In tal caso il Revisore subentrato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile senza limiti di tempo.

Il Revisore, se nominato, esercita le funzioni previste dal Codice Civile per i sindaci e i revisori contabili delle società a responsabilità limitata.

L'Assemblea può deliberare un compenso per il Revisore contabile qualora questi non sia socio.

Articolo 17. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla formazione del bilancio sociale consuntivo e alla proposizione del bilancio preventivo per il nuovo anno.

I bilanci di esercizio consuntivo e preventivo devono essere presentati ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni.

Articolo 18. RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione, salvo diversa destinazione dell'Assemblea degli Associati, sarà attribuito al Patrimonio dell'Associazione.

Articolo 19. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi e deliberando sulla destinazione dell'eventuale patrimonio netto residuo dopo la liquidazione. E' comunque esclusa l'assegnazione del patrimonio ai soci o agli organi dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione potrà essere devoluto ad Associazioni od Enti che perseguono fini analoghi o dato in beneficenza.

Articolo 20. FORO COMPETENTE

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Articolo 21.

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.